# ADOZIONE NUOVO STATUTO ASSOCIATIVO

(mediante scrittura privata registrata)

# REBASKET

# ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Via Edgar Allan Poe n. 3 - Reggio Emilia

Codice Fiscale e Partita Iva n. 01563970357

R.E.A./Associazioni C.C.I.A.A./Reggio Emilia n. 217054

Iscritta al Registro Nazionale C.O.N.I. Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge, i sottoscritti:

- PICCININI LEONARDO, nato a Reggio Emilia il 28.11.1953, ivi residente in Via Paradisi n. 5, Codice Fiscale PCC LRD 53S28 H223 Y;
- BONI GIOVANNI, nato a Reggio Emilia il 09.12.1965, ivi residente in Via Emilia Santo Stefano n. 50, Codice Fiscale BNO GNN 65T09 H223J;
- MANGHI ANDREA, nato a Reggio Emilia il 05/03/1969, residente in Sant'Ilario d'Enza (RE) Via Polesine n. 19/b, Codice Fiscale MNG NDR 69C05 H223 Q;
- COSTETTI ALESSANDRO, nato a Reggio Emilia il 18/03/1966, ivi residente in Via Ardigò n. 8/1, Codice Fiscale CST LSN 66C18 H223K;
- GOLLINI GIORGIO, nato a Reggio Emilia il 30.06.1962, ivi residente in Via Edgar
   Allan Poe n. 3, Codice Fiscale GLL GRG 62H30 H223 F;
- CASOLI FERNANDO, nato a Reggio Emilia il 18/01/1964, ivi residente in Viale
   Bertolani n. 7, Codice Fiscale CSL FNN 64A18 H223W;
- BIGI NICOLA, nato a Reggio Emilia il 16.01.1963, residente in Cavriago (RE) Via Spaggiari n. 12, Codice Fiscale BGI NCL 63A16 H223 G;

in qualità di membri del Consiglio Direttivo della <u>"REBASKET ASSOCIAZIONE</u>

<u>SPORTIVA DILETTANTISTICA"</u> sopra individuata, rivestendo le seguenti cariche:



Mad II July

PICCININI LEONARDO Presidente

BONI GIOVANNI Vice Presidente

MANGHI ANDREA Dirigente Responsabile

COSTETTI ALESSANDRO Segretario

GOLLINI GIORGIO Consigliere

CASOLI FERNANDO Consigliere

BIGI NICOLA Consigliere

## **PREMESSO**

> che in data 30 Settembre 1993 è stata costituita la Associazione Sportiva in intestazione;

- che in data 16.06.1998 lo Statuto Associativo è stato adeguato alla normativa in materia di Associazioni Sportive prevista dal Decreto Legislativo 04/12/1997 n. 460, atto registrato a Reggio Emilia il 24.06.1998 al numero 3204 Mod. 71/M;
- che in data 15.12.2004 lo Statuto Associativo è stato adeguato alla normativa in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche prevista dalla Legge 21/05/2004 n. 128, atto registrato presso Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 11.11.2005 al numero 13446/20 Serie 3 Privati;

# > che l'assemblea straordinaria degli associati del 14.02.2008 ha deliberato:

- a) di integrare lo Statuto Associativo attuale, già adeguato alle previsioni normative in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) ex Legge 21/05/2004 n. 128, con l'inserimento di specifiche previsioni normative in materia di Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) di cui alla Legge 07.12.2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" ed alla Legge Regionale 09.12.2002 n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale";
- b) di integrare lo scopo istituzionale associativo con inserimento, all'articolo 3, del comma di seguito riportato:

Massil M

"L'Associazione inoltre diffonde, sviluppa, propaganda e promuove le discipline sportive del beach-tennis e del beach-volley, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'insegnamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle suddette discipline sportive e compresa la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, campionati, tornei, competizioni agonistiche in genere, corsi in genere, sia a livello giovanile sia dilettantistico, organizzate e regolamentate dalle relative Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti Nazionali di Promozione Sportiva riconosciuti dalle leggi vigenti".

c) l'effettuazione di altre modifiche statutarie.

## SI PRESENTA PER LA REGISTRAZIONE

presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia <u>il nuovo Statuto Associativo</u> della <u>"REBASKET ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"</u> che si allega alla presente sotto la lettera "A".

Reggio Emilia, lì 10 GIU. 2008

Il Consiglio Direttivo:

Piccinini Leonardo

Boni Giovanni

Manghi Andrea

Costetti Alessandro

Gollini Giorgio

Casoli Fernando

Bigi Nicola

Jewille Justians Dar Laren Alls Mugh Ambu L'Eccel

Statuto Associativo

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI REGGIO EMILIA

REG. IL 19 GIU. 2008 SERIE 3

N. 1534 CON € 15,44

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI

dott.ssa Silvana GREMONA

7

# Allegato "A"

# STATUTO ASSOCIATIVO

# MARCA DA BOLLO Ministero dell'Economia e delle Finanze QUATTORDICI/67 DD021877 nt00107018 WD1FRDD1 D0171130 18,06,2008 11:37:42 D001-00009 CCC2/16277800FCA 10ENTIFICATIVO: 01070805703371

#### TITOLO I

## Denominazione-Sede-Scopo-Durata

Art. 1) L'Associazione è denominata "REBASKET ASSOCIAZIONE

SPORTIVA DILETTANTISTICA" abbreviabile, ove consentito, in "REBASKET A.S.D.".

Art. 2) L'Associazione ha sede legale in Reggio Emilia, all'indirizzo risultante presso il Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) della Camera di Commercio di Reggio Emilia (C.C.I.A.A.).

Art. 3) L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, ed ha come scopo primario ed istituzionale la diffusione, lo sviluppo, la propaganda e la promozione dello sport della pallacanestro, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'insegnamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della suddetta disciplina sportiva e compresa la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, campionati, tornei e competizioni agonistiche in genere, a livello giovanile e dilettantistico, organizzate e regolamentate dalla Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) e dagli Enti Nazionali di Promozione Sportiva riconosciuti dalle leggi vigenti. L'Associazione inoltre diffonde, sviluppa, propaganda e promuove le discipline sportive del beach-tennis e del beach-volley, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'insegnamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle suddette discipline sportive e compresa la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, campionati, tornei, competizioni agonistiche in genere, corsi in genere, sia a livello giovanile sia dilettantistico, organizzate e regolamentate dalle relative Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti Nazionali di Promozione Sportiva riconosciuti dalle leggi vigenti.

Medyl M

L'Associazione potrà contribuire, inoltre, alla diffusione, sviluppo, conoscenza e pratica d'altre attività sportive in genere, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'insegnamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle diverse attività sportive e compresa la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, campionati e competizioni agonistiche, sia a livello giovanile sia dilettantistico, sempre organizzate e regolamentate dalle relative Federazioni Sportive Nazionali o dagli Enti Nazionali di Promozione Sportiva.

L'associazione considera pertanto lo sport e lo sviluppo della pratica sportiva come momento d'attività formativa, educativa e d'occupazione positiva del tempo libero, fondamentale strumento di formazione psico-fisica e morale degli associati.

Nello svolgimento dell'attività associativa l'Associazione potrà ricevere somme da terzi in genere a titolo di liberalità, contributi, finanziamenti, pubblicità, altri servizi in genere, somme che saranno sempre e comunque destinate interamente al patrimonio associativo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali.

I vari proventi delle attività associative non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati al patrimonio o fondo comune dell'Associazione per essere esclusivamente impiegati nell'attività associativa. Stante la mancanza di fini di lucro é espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto o differito, d'utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, le norme statutarie sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e d'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e prevedono l'elettività delle cariche associative.

Per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali l'Associazione potrà:

non siano imposte dalla Legge.

J. 1000

- attuare servizi e strutture per favorire e sviluppare tra gli associati lo svolgimento
   delle attività ricreative e sportive istituzionali e di tempo libero in genere;
- svolgere attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro, quale ad esempio la gestione del servizio bar, presso la propria sede associativa;
- stipulare convenzioni od accordi con enti pubblici, enti privati, società in genere, associazioni riconosciute e non in genere, cooperative, fondazioni, circoli privati, club, comitati, sindacati, partiti, associazioni del turismo sociale, associazioni religiose e parrocchie in genere, associazioni di volontariato, c.r.a.l., circoli della qualità, patronati, scuole di qualsiasi grado o livello, per la promozione e la gestione delle attività sportive dell' Associazione;
- avere in gestione palestre, impianti sportivi in genere, attrezzature sportive in genere, anche gratuitamente, da qualsiasi soggetto giuridico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici e Privati in genere, Associazioni in genere, società e persone fisiche in genere);
- concedere in gestione palestre, impianti sportivi in genere, attrezzature sportive in genere, anche gratuitamente, a qualsiasi soggetto giuridico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici e Privati in genere, Associazioni in genere, società e persone fisiche in genere);
- acquistare beni immobili e mobili in genere;
- stipulare contratti di locazione in genere, in qualità di locatore e/o conduttore,
   finalizzati alla realizzazione degli scopi associativi;
- promuovere ed organizzare corsi didattici d'avvicinamento, avvio, insegnamento e svolgimento della pratica sportiva in genere, stage per allenatori e dirigenti, campi sportivi in genere, nonché incontri, dibattiti, rassegne, manifestazioni, spettacoli, feste, gite ed intrattenimenti, collaborare con le strutture e gli organismi scolastici ed enti locali per lo svolgimento e lo sviluppo della pratica sportiva e motoria nelle

A Made

scuole in genere, ed altre iniziative utili al raggiungimento dello scopo associativo, onde consentire agli associati e ad eventuali terzi interessati di poter vivere in modo continuo e costante la realtà associativa e la pratica sportiva;

- ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura dallo Stato, dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti Nazionali di Promozione Sportiva, da Enti Locali (Comuni, Province e Regioni), nonché da enti privati e società in genere, associazioni riconosciute e non in genere, cooperative, fondazioni, circoli privati, club, comitati, sindacati, partiti, associazioni del turismo sociale, associazioni religiose e parrocchie in genere, associazioni di volontariato, c.r.a.l., circoli della qualità, patronati, scuole di qualsiasi grado o livello, per la promozione e la gestione delle varie attività istituzionali;
- collaborare ed aderire ad organismi, associazioni, enti di promozione sportiva in genere, enti locali (Comuni, Province e Regioni), enti privati e società in genere, associazioni riconosciute e non in genere, cooperative, fondazioni, circoli privati, club, comitati, sindacati, partiti, associazioni del turismo sociale, associazioni religiose e parrocchie in genere, associazioni di volontariato, c.r.a.l., circoli della qualità, patronati, scuole di qualsiasi grado o livello, per la promozione e la gestione delle varie attività istituzionali e con i quali si ritiene utile avere collegamenti per una migliore diffusione degli scopi istituzionali.
- Art. 4) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione potrà essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell' assemblea straordinaria degli associati.
- Art. 5) Il domicilio degli associati, per i rapporti fra loro e l'Associazione, è l'ultimo comunicato all'Associazione; ogni associato dovrà pertanto farsi parte diligente nel comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione del proprio indirizzo.

#### TITOLO II

## Patrimonio o fondo comune dell'Associazione

Madll Sh

Art. 6) Il patrimonio o fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dalle quote sociali d'iscrizione deliberate dal Consiglio Direttivo;
- dalle quote annuali stabilite periodicamente dal Consiglio Direttivo;
- da entrate derivanti dallo svolgimento delle attività associative;
- da ogni bene mobile od immobile di proprietà dell'Associazione e comunque acquisiti;
- da eventuali fondi di riserva formati con le eccedenze risultanti dal rendiconto della gestione; tali eventuali fondi di riserva saranno esclusivamente e totalmente reinvestiti in attività volte a perseguire le finalità associative istituzionali;
- da contributi degli aderenti e di privati;
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura;
- da contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni, Enti ed Istituzioni Pubbliche ed Organismi Internazionali, dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva in genere;
- da contributi di enti pubblici, enti privati, società in genere, associazioni riconosciute e non in genere, fondazioni, circoli privati, club, comitati, sindacati, partiti, associazioni del turismo sociale, associazioni religiose e parrocchie in genere, associazioni di volontariato, c.r.a.l., circoli della qualità, patronati, scuole di qualsiasi grado o livello;
- da entrate derivanti da attività considerate commerciali, da prestazione di servizi,
   da iniziative promozionali, comunque secondarie, marginali e sempre funzionali
   all'attività principale istituzionale di cui all'articolo 3).

# TITOLO III

## Diritti ed obblighi degli associati

Art. 7) Sono soci dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche ed entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che s'impegnino a



contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

#### I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto Associativo, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare le quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo di cui a precedente articolo 6);

## I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

Non potranno rivestire la qualifica d'associato persone fisiche od enti comunque costituiti e denominati, qualora siano già associati in altre società sportive svolgenti la medesima attività ed affiliate al medesimo ente.

E' altresì fatto divieto all'Associazione ed ai suoi associati di assumere e detenere a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, partecipazioni anche minoritarie in altre società sportive affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), né possono effettuare finanziamenti a favore di società partecipanti allo stesso campionato od a campionato immediatamente superiore od inferiore.

Inoltre non possono rivestire la qualifica d'associato coloro che abbiano subito sanzioni, anche presso altre Federazioni, per illecito sportivo o frode sportiva.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8) Per essere ammesso all'Associazione occorre presentare domanda d'iscrizione al Consiglio Direttivo e, successivamente all'ammissione, versare la quota d'iscrizione deliberata d'anno in anno dallo stesso Consiglio. Sulle domande d'ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo e le eventuali reiezioni devono essere motivate.

Medii M

Art. 9) L'associato non può disporre dei propri diritti nei confronti dell'Associazione, trasferendoli per atto tra vivi o mortis causa, trattandosi di rapporti di carattere personale non trasferibili a terzi; la quota o contributo associativo é pertanto intrasmissibile sia per atto tra vivi, sia per causa di morte e, la stessa, non é rivalutabile. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio o fondo comune associativo né verso beni e cespiti in genere dell'Associazione.

Art. 10) L'Associazione Sportiva può erogare agli associati regolarmente iscritti all'associazione, nell'esercizio diretto d'attività sportive dilettantistiche, somme a titolo d'indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi ai sensi di legge; agli associati possono essere inoltre rimborsate, previa presentazione d'idonea documentazione giustificativa, le spese dai medesimi sostenute per l'organizzazione, realizzazione e svolgimento d'attività e manifestazioni sportive in genere alle quali partecipa l'Associazione Sportiva.

In base al principio democratico e di pari opportunità al quale s'ispira il presente Statuto, l'Associazione, se espressamente previsto dalla Federazione Sportiva Nazionale o dall'Ente Nazionale di Promozione Sportiva d'appartenenza, procede annualmente alla nomina dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici tesserati al fine di consentire agli stessi il diritto di partecipazione alle Assemblee delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti Nazionali di Promozione Sportiva d'appartenenza. Le modalità ed i criteri di nomina dei suddetti rappresentanti sono quelli previsti e stabiliti dai regolamenti delle singole Federazioni Sportive Nazionali e dei singoli Enti Nazionali di Promozione Sportiva per le Associazioni affiliate ai quali pertanto si rimanda o, se nulla in merito è previsto, da apposito regolamento interno associativo approvato e deliberato dal Consiglio Direttivo tenendo sempre in debita considerazione i principi di democraticità e di pari opportunità.

Conseguentemente, sempre se espressamente previsto dalla Federazione Sportiva Nazionale o dall'Ente Nazionale di Promozione Sportiva d'appartenenza, il Presidente Sledli My

dell'Associazione, con cadenza annuale, convoca e presiede le riunioni degli atleti nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, tesserati e maggiorenni, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi d'espressione democratica, del rappresentante atleti e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente dell'Associazione Sportiva custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla Federazione Sportiva Nazionale o Ente Nazionale di Promozione Sportiva competente, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art. 11) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento delle quote associative di cui al precedente articolo 6);
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Contro il provvedimento d'esclusione l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva il Consiglio Direttivo alla sua prima riunione utile.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

## TITOLO IV

#### Organi dell'Associazione

Art. 12) Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente dell'Associazione;
- Il Collegio dei Revisori (quando ne ricorrono i presupposti).

Medll M

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. I titolari delle cariche hanno diritto comunque ad ottenere il rimborso delle spese sostenute durante il loro mandato; in tal caso la documentazione probatoria delle spese sostenute deve essere consegnata al Consiglio Direttivo che, previa verifica, dispone il rimborso richiesto.

#### TITOLO V

## Assemblea degli associati

Art. 13) L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati iscritti alla data di convocazione in regola con il pagamento della quota associativa.

Hanno diritto di voto i soci effettivi maggiorenni in regola con gli obblighi amministrativi verso l'Associazione; ogni associato avente diritto al voto ha diritto ad un solo voto. Le deleghe sono ammesse soltanto fra associati e con un massimo di 2 (due) per associato.

Art. 14) L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto della gestione. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo od, in sua assenza, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea degli associati potrà essere ordinaria o straordinaria.

## L'assemblea ordinaria ha luogo:

- entro quattro mesi dalla fine d'ogni esercizio associativo per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario presentato dal Consiglio Direttivo;
- quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali d'ordinaria e straordinaria amministrazione;
- quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati al
   Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.





L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni relative alle modifiche dello statuto associativo e per la delibera di scioglimento e nomina dei liquidatori con attribuzione dei relativi poteri a norma dell'art. 23) del presente statuto.

La convocazione degli associati per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà effettuata almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea mediante spedizione dell'avviso di convocazione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dell'associato. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, purché con prova d'avvenuto ricevimento da parte dell'associato; l'avviso di convocazione deve inoltre essere affisso presso la bacheca della sede associativa.

L'avviso di convocazione deve specificare gli argomenti all'ordine del giorno; nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando sono presenti tutti gli associati aventi diritto al voto e tutti i consiglieri in carica alla data dell'assemblea.

Per favorire la partecipazione del massimo numero d'associati alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possano essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tal caso, nella convocazione, dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che s'intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie

Geold Il

e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

Art. 15) Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto intervenuti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto associativo, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'assemblea prese a norma di statuto, obbligano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso.

#### TITOLO VI

## Il Consiglio Direttivo

Art. 16) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra gli associati, durano in carica fino a revoca da parte dell'assemblea, salvo che non sia determinato un periodo prestabilito al momento della nomina e possono essere rieletti.

Art. 17) Per essere nominati alla carica di membro del Consiglio Direttivo, gli associati devono essere iscritti all'Associazione da almeno 3 (tre) anni in modo continuativo. La candidatura di un associato a membro del Consiglio Direttivo deve essere inoltre proposta e formalizzata da un numero d'associati almeno pari ad 1/5 (un quinto) di tutti gli associati dell'Associazione.

La proposta di candidatura deve essere depositata in forma scritta, presso la sede associativa, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea di

Madella

nomina delle cariche associative e deve contenere il nome dell'associato che si propone a membro del Consiglio Direttivo nonché i dati e la firma degli associati che ne propongono la candidatura.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto per legge è riservato all'Assemblea.

Art. 19) Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, scelti fra gli associati, tra i quali verranno eletti il Presidente ed, eventualmente, il Vice-Presidente, se non già nominati dall'assemblea.

Esso si riunisce nella sede dell'Associazione od altrove, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

La riunione è validamente costituita purché, sia presente almeno la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta.

Il Presidente del Consiglio Direttivo od il Vice-Presidente hanno la rappresentanza della società.

# Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il Rendiconto Economico-Finanziario dell'esercizio associativo;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione, se non già nominati dall'Assemblea;
- nominare, se ritenuto necessario, tra i membri del Consiglio Direttivo, dei
   Consiglieri Delegati;
- nominare, se ritenuto necessario, tra gli associati esterni al Consiglio Direttivo, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;

Meddl L

15

- provvedere agli affari d'ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di spettanza dell'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- deliberare e compiere i relativi atti per eventuali cessioni, acquisti, prestiti di atleti;
- deliberare sugli eventuali rimborsi di spesa da riconoscere agli atleti, allenatori,
   dirigenti ed associati in genere;
- redigere, se ritenuto necessario, un Regolamento interno dell'Associazione al fine di coordinare al meglio l'attività associativa;
- aggiornare e conservare con diligenza i libri sociali, compresa l'annotazione degli associati a libro soci.

Il Consiglio Direttivo é responsabile ed artefice dell'attività dell'Associazione; opera affinché lo sport in genere sia costantemente proposto ai giovani, organizzando attività sportive aperte a tutti. Studia inoltre i contenuti ed i metodi dell'attività, fissando le direttive organizzative nel rispetto degli orientamenti generali. Dispone del patrimonio dell'associazione e, conseguentemente, stabilisce la priorità ed il sostenimento delle spese necessarie.

E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

## TITOLO VII

#### Il Presidente dell'Associazione

Art. 20) Il Presidente dell'Associazione ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati. Al Presidente é attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale. In caso di sua assenza o d'impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente od, in assenza, al membro del Consiglio Direttivo più anziano.



( feell the

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso Consiglio dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

E' compito del Presidente promuovere l'attività del Consiglio, tutelare il perseguimento degli scopi associativi ed, ove necessiti, sostituirsi negli incarichi vacanti.

## TITOLO VIII

## Collegio dei Revisori

Art. 21) Il Collegio dei Revisori, quando ricorrono i presupposti di legge per la sua istituzione, é composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario di gestione alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, e presenta la relazione annuale sul rendiconto consuntivo.

# TITOLO IX

#### Esercizio sociale - Avanzi e Disavanzi di gestione

Art. 22) <u>L'esercizio sociale inizia il 1º (primo) Luglio e termina il 30 (trenta) Giugno d'ogni anno</u>. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla redazione del rendiconto economico-finanziario della gestione sociale che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati al patrimonio o fondo comune dell'Associazione di cui all'articolo 6) per essere esclusivamente impiegati nell'attività associativa, oppure destinati a copertura di disavanzi di gestione derivanti da precedenti esercizi. Eventuali disavanzi di gestione dovranno essere ripianati tramite utilizzo d'avanzi di gestione derivanti da precedenti esercizi, od attingendo al patrimonio o fondo comune associativo esistente, o ricorrendo alla contribuzione degli associati.

Made Made

## TITOLO X

#### Scioglimento-Arbitri

Art. 23) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 15) del presente statuto; in tal caso saranno nominati uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non associati.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, realizzate le attività, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio associativo residuo sarà devoluto, al fine di rispettare l'obbligo di devoluzione del medesimo a finalità sportive d'utilità generale, ad Associazioni Sportive, Società sportive ed Enti in genere che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, quali Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ed Enti Nazionali di Promozione Sportiva riconosciuti dalle leggi vigenti, e comunque per finalità d'utilità e di promozione sociale, fatto salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 24) Tutte le controversie di qualsiasi specie che potessero sorgere fra gli associati, il Consiglio Direttivo od alcuni membri di esso, i liquidatori e fra alcuni di essi, sulla Associazione e sempre che non vi ostino inderogabili norme di legge, saranno risolte inappellabilmente e senza formalità di procedura che non siano quelle del contraddittorio, da tre Arbitri amichevoli compositori da nominarsi uno per ciascuna dalle parti contendenti ed il terzo dai due Arbitri così nominati od, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

# TITOLO XI

## Disposizione finale

Art. 25) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile in materia d'Associazioni ed Enti non commerciali e ad altre norme di legge vigenti sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Med I lead

18

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti della delibera C.O.N.I. n. 1273 del 15.07.2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti Nazionali di Promozione Sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I., ai quali l'Associazione è affiliata od intende affiliarsi.

Reggio Emilia, lì 14 Febbraio 2008

# Il Consiglio Direttivo:

Piccinini Leonardo

Boni Giovanni

Manghi Andrea

Costetti Alessandro

Gollini Giorgio

Casoli Fernando

Bigi Nicola

May Amber Paron Al Tubers Lating